SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 settembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relativo al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, recante: «Istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 200 del 26 agosto 1999) . . . . Pag. 29

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 169

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1999, n. **305.**

Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

99G0382

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DECRETO 15 luglio 1999, n. **306.**

Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

99G0383

DECRETO 29 luglio 1999.

Approvazione dei modelli-tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria, certificazione, e relative istruzioni e caratteristiche informatiche, per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

99A7611

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Comunicato concernente il rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 1998, ai sensi della tabella I, parte I, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1999, n. 305.

99A7612

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 170

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Decreti ministeriali di chiusura di gestioni liquidatorie di enti vari.

Da 99A7441 a 99A7474

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. **304.**

Trasformazione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma in società per azioni, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, di istituzione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma;

Visti gli articoli 11, comma 1, lettera *b)*, e 14, comma 1, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visto l'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto l'articolo 1 della legge 29 luglio 1999, n. 241;

Visto l'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in particolare i commi 2 e 4 di detto articolo;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 maggio 1999;

Visto il parere della conferenza Stato-città e autonomie locali, espresso nella seduta del 18 giugno 1999;

Visto il parere della commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 59 del 1997, espresso il 27 luglio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica, delle finanze e dei lavori pubblici delegato per le aree urbane;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Trasformazione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma in società per azioni

1. L'Ente autonomo esposizione universale di Roma, istituito con legge 26 dicembre 1936, n. 2174, di seguito «ente EUR», è trasformato in società per azioni con la denominazione di «EUR S.p.a.», con le modalità previste dal presente decreto ed entro il termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore. Quest'ultimo termine può essere prorogato di dodici mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il rispetto del predetto termine semestrale e del termine di cui al comma 2 costituisce specifico dovere d'ufficio ai fini del tempestivo espletamento dei connessi adempimenti.

2. Per la finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è nominata una commissione, composta da non più di cinque componenti, per la ricognizione del patrimonio dell'ente EUR, nonché per la classificazione dei relativi cespiti, secondo le rispettive destinazioni ed in particolare con l'individuazione delle opere di urbanizzazione primaria, delle scuole, degli edifici condotti in locazione da amministrazioni statali, degli edifici a reddito, delle aree edificabili. La commissione, con riferimento a specifiche operazioni comportanti la necessità di conoscenze tecniche specialistiche non adeguatamente presenti nella commissione stessa, può avvalersi di periti. La commissione conclude i lavori nel termine fissato dal decreto di nomina.

3. La commissione di cui al comma 2 individua, altresì, i beni da trasferire al comune di Roma, con le modalità di cui all'articolo 4. Detratti detti beni, la medesima commissione effettua la stima del patrimonio dell'ente EUR, iniziando dall'area di cui al comma 5. La relazione di stima della commissione è approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Con il decreto di cui al comma 3, se non ricorre l'ipotesi di cui al comma 6, è disposta la convocazione dell'assemblea sociale, che approva lo statuto e nomina i componenti degli organi sociali. L'ente EUR è trasformato in società per azioni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di detto decreto e la pubblicazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione di società.

5. Ove la trasformazione di cui al comma 4 non venga effettuata nel previsto termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ente EUR promuove la costituzione di una società per azioni il cui oggetto sociale comprende l'esercizio di attività congressuali; a detta società l'ente EUR è autorizzato a conferire l'area del suo patrimonio destinata dal comune di Roma all'insediamento di strutture congressuali. Il conferimento è effettuato al valore indicato nella relazione di stima della commissione di cui al comma 2. All'atto della costituzione le partecipazioni azionarie della predetta società sono attribuite all'ente EUR.

6. Qualora le risultanze delle operazioni di ricognizione di cui al presente articolo facciano emergere una situazione patrimoniale tale da non consentire la trasformazione dell'ente EUR in società, l'ente stesso è posto in liquidazione con il decreto che approva la rela-

zione di stima di cui al comma 3. Alle operazioni di liquidazione dell'ente medesimo si provvede ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nel termine di dodici mesi dalla data di completamento delle operazioni della commissione. Nelle operazioni di liquidazione delle azioni della società di cui al comma 5 sono preferiti come acquirenti soggetti pubblici e società a prevalente capitale pubblico.

7. La società EUR S.p.a. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di cui l'ente EUR era titolare. Gli oneri derivanti dagli adempimenti di cui al presente articolo, finalizzati alla trasformazione dell'ente EUR, sono posti a carico della società medesima. Qualora la trasformazione non sia effettuata, detti oneri gravano sulla liquidazione dell'ente EUR.

8. Fino alla trasformazione in società per azioni, l'ente EUR continua a svolgere i propri compiti e le proprie attribuzioni.

Art. 2.

Capitale sociale

1. Il capitale della socità EUR S.p.a. è costituito dal patrimonio stimato ai sensi del comma 3 dell'articolo 1. La commissione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 definisce il valore nominale di ciascuna azione.

2. Il capitale sociale di cui al comma 1 è attribuito, all'atto della costituzione della società EUR S.p.a., nella misura del dieci per cento al comune di Roma e per la restante quota al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell'azionista secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Oggetto sociale

1. Rientrano, in particolare, nell'oggetto sociale della società EUR S.p.a., approvato a norma del comma 4 dell'articolo 1, la gestione e la valorizzazione del complesso dei beni di cui la società è titolare. Nell'ambito di tali attività è compresa l'utilizzazione dei beni immobili per la promozione ovvero per l'organizzazione di iniziative nel campo congressuale espositivo, artistico, sportivo e ricreativo, ivi inclusi i servizi connessi a dette attività.

Art. 4.

Trasferimento di beni

1. A decorrere dalla data di costituzione della società EUR S.p.a., è trasferita al comune di Roma la proprietà delle strade e piazze di pubblica viabilità, della rete fognaria e delle infrastrutture di pubblici servizi, con l'esclusione della rete di innaffiamento, dell'impianto di alimentazione del lago artificiale, del serbatoio e delle infrastrutture ad essi pertinenti, già attribuite all'ente EUR.

2. I beni di cui al comma 1 sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il comune di Roma subentra nei rapporti attivi e passivi inerenti ai predetti beni, fermo restando che la responsabilità del comune derivante dalla proprietà di detti beni non si estende ai fatti verificatisi anteriormente alla data di cui al comma 1.

3. Il verbale di consistenza dei beni da trasferire ai sensi del presente articolo al comune di Roma è redatto in contraddittorio tra il comune medesimo e l'ente EUR.

4. È autorizzata la stipula di convenzioni tra comune di Roma ed ente EUR o EUR S.p.a. per la gestione coordinata e integrata di servizi relativi alle aree ed al quartiere dell'EUR.

Art. 5.

Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalla società EUR S.p.a. è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

2. Al personale dell'ente EUR, previa la predisposizione di un piano di utilizzo del personale a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera *s)*, e dell'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano le disposizioni degli articoli 33, 34, 35 e 35-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

3. Dalla data di trasformazione di cui all'articolo 1 ed in relazione al periodo successivo a detta data, al personale dell'ente compete il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

Art. 6.

Beni di interesse artistico e storico

1. Ai beni di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, appartenenti alla società si applicano, nei quattro anni successivi alla costituzione della società, le disposizioni previste per le cose appartenenti a privati che abbiano formato oggetto di notifica.

2. Entro dodici mesi dalla costituzione della società, gli amministratori presentano l'elenco delle cose di cui all'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089. La comunicazione dell'elenco, per le cose ivi comprese, tiene luogo della notifica prevista dall'articolo 3 della medesima legge. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo e terzo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

3. Entro due anni dalla ricezione dell'elenco, il Ministero per i beni e le attività culturali comunica alla società le cose indicate che non rivestono interesse particolarmente importante.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

MICHELI, *Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo con determinazione dei princìpi e dei criteri direttivi solo per un tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il titolo della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— Il titolo della legge 26 dicembre 1936, n. 2174, è il seguente: «Esposizione universale indetta in Roma per l'anno 1941».

— Si riporta il testo degli articoli 11, comma 1, lettera *b)*, e 14, comma 1, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) (Omissis);

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;».

«Art. 14. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 4 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) (Omissis);

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; formazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, in carico ai suddetti enti;».

— Il testo dell'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla legge 15 marzo 1997, n. 127, nonché norme di materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica), è il seguente:

«Art. 1 *(Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59).* — 1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi precedenti.

2. All'art. 1, comma 3, la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

"*h)* moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche".

3. All'art. 1, comma 3, dopo la lettera *r)* è aggiunta la seguente:

"*r-bis)* trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale".

4. All'art. 1, comma 4, lettera *b)*, dopo la parola: "statale" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri".

5. All'art. 1, comma 6, le parole: "nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente".

6. All'art. 2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis.* Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonché quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto. Restano salve le competenze che in materia regolamentare competono nel settore delle attività produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali".

7. All'art. 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis.* Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi".

8. All'art. 4, comma 5, dopo le parole: "di cui al comma 3, lettera *a)*," sono inserite le seguenti: "e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera *c)* del medesimo comma".

9. All'art. 6, comma 1, le parole: "quaranta giorni" sono sostituite dal le seguenti: "quarantacinque giorni".

10. All'art. 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*bis*. Il Governo è delegato ad emanare, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i princìpi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".

11. All'art. 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla commissione di cui all'art. 5 oltre il termine stabilito dall'art. 6, comma 1".

12. All'art. 11, comma 1, alinea, le parole: "31 luglio 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1999".

13. All'art. 11, comma 1, lettera *b)*, le parole: "nonché gli enti privati, controllati" sono sostituite dalle seguenti: "le istituzioni di diritto privato e le società per azioni controllate".

14. All'art. 11, comma 4, alinea, le parole: "31 marzo 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998".

15. All'art. 11, comma 4, lettera *h)*, dopo la parola: "procedure" è inserita la seguente: "facoltative".

16. All'art. 11, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati".

17. All'art. 20, comma 5, dopo la lettera *g)* sono aggiunte le seguenti:

"*g-bis)* soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale".

18. All'art. 20, comma 7, terzo periodo, le parole: "Entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni".

19. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nell'allegato 1 previsto dall'art. 20, comma 8, come integrato dal comma 20 del presente articolo, sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione. Conseguentemente nei provvedimenti normativi citati nel predetto allegato sono soppresse le parole: "e successive modificazioni".

20. All'allegato 1 previsto dall'art. 20, comma 8, dopo il numero 112 sono aggiunti i seguenti:

"112-*bis*. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori:

legge 29 aprile 1949, n. 264;

legge 28 febbraio 1987, n. 56;

legge 23 luglio 1991, n. 223;

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

legge 24 giugno 1997, n. 196.

112-*ter*. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di lavoro dipendente:

regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

legge 10 aprile 1991, n. 125.

112-*quater*. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'esportazione e all'importazione:

regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994;

regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo 1994;

decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 1990.

112-*quinquies*. Procedimento di rilascio del certificato di agibilità:

testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221;

legge 5 novembre 1971, n. 1086;

legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52;

legge 9 gennaio 1989, n. 13.

112-*sexies*. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali:

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62;

regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

112-*septies*. Procedimento per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni:

decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

112-*octies*. Procedimenti relativi all'elencazione e alla dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio:

legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 39;

decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.

112-*nonies*. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni:

testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli da 175 a 221.

112-*decies*. Procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato:

testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

112-*undecies*. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul territorio nazionale e sulla acque territoriali:

regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;

codice della navigazione, approvato con regio decreto 20 marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200;

legge 2 febbraio 1960, n. 68;

legge 30 gennaio 1963, n. 141, art. 1;

decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 15 luglio 1968;

legge 24 ottobre 1977, n. 801, art. 12;

legge 25 marzo 1985, n. 106;

decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, art. 6, come sostituito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207".

21. All'art. 21, comma 15, alinea, le parole: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 novembre 1998".

22. All'art. 21, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:

"20-*bis*. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425"».

— Il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo 1999, n. 5 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998), è il seguente:

«Art. 9 *(Norme finali)*. — 1. Le attività di semplificazione e di riordino previste dalla presente legge, dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardano, nelle materie ivi previste, anche le norme procedimentali o organizzative introdotte fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le norme introdotte entro un anno dalla stessa data.

2. È abrogato l'art. 1, comma 15, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

3. È fatta salva la previsione di cui all'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

4. Dopo il terzo periodo del comma 22 dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente: "Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se più favorevoli". Conseguentemente nel predetto terzo periodo sono soppresse le parole: "e accessorio".

5. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i segretari comunali di cui all'art 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o all'art. 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste imputati. Analogamente si provvede, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

6. I termini di cui all'art. 10, al comma 1 dell'art. 1 ed al comma 11 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono differiti al 31 luglio 1999. I commi 2 e 3 dell'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono abrogati. All'art. 16, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello" sono sostituite dalla seguente: "allo".

7. All'art. 21, comma 15, alinea, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 1, comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191, le parole: "entro il 30 novembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 1999". All'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "entro i successivi novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1999"».

— Il testo dell'art. 1 della legge 29 luglio 1999, n. 241 (Proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione all'adozione del parere parlamentare), è il seguente:

«Art. 1. — 1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'art. 10 e all'art. 11, comma 1, lettere *b), c)* e *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, come differiti dall'art. 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge».

— L'art. 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), è il seguente:

«Art. 19 *(Beni immobili statali)*. — 1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attività culturali, può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato, che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più proficua gestione.

2. Si applica l'art. 3, comma 95, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, oppure, ove i beni ricadano nella circoscrizione di un solo comune, è attribuita ad esso una partecipazione nelle società di cui al comma 1 nei limiti stabiliti dalla medesima norma.

3. Le società cui sono conferiti beni che non possono essere alienati ne curano l'esercizio e la valorizzazione e corrispondono un compenso annuo allo Stato a titolo di corrispettivo per la loro utilizzazione.

4. Il capitale delle società di cui al comma 3 e quello delle società cui sono da conferire beni alienabili, fermi restando i vincoli gravanti sui beni, possono appartenere ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati.

5. È soppresso il termine di cui all'art. 3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prorogato dall'art. 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la individuazione di beni e di diritti reali immobiliari costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui all'art. 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni. È inoltre soppresso il termine per promuovere la costituzione di fondi istituiti con l'apporto dei beni predetti, di cui all'art. 3, comma 91, della citata legge n. 662 del 1996.

6. Possono essere affidati in concessione o con contratto a privati o ad amministrazioni pubbliche, che promuovono e si obbligano ad attuare il relativo progetto, l'adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione di beni immobili non più utilizzati dall'amministrazione statale e dagli enti locali, per la loro proficua utilizzazione da parte degli stessi soggetti e con corresponsione, per il tempo di godimento dei beni, di un prezzo all'amministrazione statale ed agli enti locali fissato tenendo conto dell'impegno finanziario derivante dall'esecuzione del progetto e del valore di mercato del bene. La revoca della concessione o la risoluzione del contratto possono essere disposte, in accordo con il terzo finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte del concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni assunte con il terzo finanziatore.

7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro delle finanze e degli altri Ministri competenti.

8. Resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

9. Al primo periodo del comma 5 dell'art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la parola: "novanta" è sostituita dalla seuente: "centoventi".

10. Sulla attuazione delle disposizioni del presente articolo, sulla entità e qualità della valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato e sull'attività delle società di cui al comma 3, i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze presentano una relazione annuale al Parlamento».

— Il titolo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il titolo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 2, è il seguente: «Definizione e ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni con la conferenza Stato-città ed autonomie locali».

Note all'art. 1:

— Per il titolo della legge n. 2174 del 1936, si veda nelle note alle premesse.

— Il titolo della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è il seguente: «Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, della legge n. 59 del 1997:

«Art. 12. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) - r) (Omissis);

s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a)*, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;».

— Per il testo dell'art. 14, comma 1, lettera *b)*, della citata legge n. 59 del 1997, si veda nella nota alle premesse.

— Si riportano gli articoli 33, 34, 35 e 35-*bis* del citato decreto legislativo n. 29 del 1993:

«Art. 33 *(Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)*. — 1. Nell'ambito del medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni, con il quale sono indicate le modalità ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalità, tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3.

3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2».

«Art. 34 *(Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimenti di attività)*. — 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428».

«Art. 35 *(Eccedenze di personale e mobilità collettiva)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare il comma 11 dell'art. 4 ed i commi 1 e 2 dell'art. 5.

2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a dieci unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.

3. La comunicazione preventiva di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.

5. La procedura si conclude, decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'assistenza dell'Aran, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 33.

7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153».

«Art. 35-*bis (Gestione del personale in disponibilità)*. — 1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui a decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.

3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, alle quali sono affidate i compiti di riqualificazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai princìpi di cui al comma 2.

4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui al comma 8 dell'art. 35 per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'art. 35. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità.

5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'art. 35 o collocate in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.

6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.

7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.

8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto».

— Il testo dell'art. 2120 del codice civile, è il seguente:

«Art. 2120 *(Disciplina del trattamento di fine rapporto)*. — In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'l,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da atti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico):

«Art. 1. — Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose d'interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.

Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.

Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni».

«Art. 2. — Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per la educazione nazionale.

La notifica, su richiesta del Ministro, è trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo».

«Art. 3. — Il Ministro per l'educazione nazionale notifica in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate all'art. 1 che siano di interesse particolarmente importante.

Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

L'elenco delle cose mobili, delle quali si è notificato l'interesse particolarmente importante, è conservato presso il Ministero dell'educazione nazionale e copie dello stesso sono depositate presso le prefetture del Regno.

Chiunque abbia interesse può prendere visione».

«Art. 5. — Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale della educazione, delle scienze e delle arti può procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari carattenstiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo essere smembrate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale».

99G0380

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 1999.

Programmazione dei flussi di ingresso per lavoro, nell'anno 1999, di cittadini stranieri non comunitari.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 3, comma 4, il quale prevede che ogni anno siano emanati uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per definire le quote massime di lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea da ammettere sul territorio nazionale e che «in caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuali, la determinazione delle quote è disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nell'anno precedente»;

Visto il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 1998;

Considerato che per il 1998 sono stati emanati due decreti di programmazione dei flussi di ingresso, uno il 27 dicembre 1997 per 20.000 unità ed uno il 16 ottobre 1998 per 38.000 persone, per un totale di 58.000 unità;

Considerato che il regolamento di attuazione, approvato dal Consiglio dei Ministri in data odierna, non è entrato ancora in vigore e che, conseguentemente, non possono ancora essere attuati tutti gli istituti previsti per la programmazione dei flussi migratori;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 agosto 1999;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

1. Sono confermate per l'anno 1999 le quote massime relative a stranieri non comunitari da ammettere nel territorio dello Stato già definite, per l'anno 1998, dal decreto interministeriale del 24 dicembre 1997 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 1998.

2. Con riferimento agli ingressi relativi alle categorie di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, anche a carattere stagionale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale impegnerà una quota complessiva non superiore a 54.500 ingressi. La residua quota di 3.500 permessi di soggiorno è riservata agli stranieri non comunitari per l'esercizio di lavoro autonomo, ivi compreso lo svolgimento di attività professionali.

Le amministrazioni competenti cureranno l'applicazione della presente direttiva che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 3 settembre 1999
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 380

99A7659

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 agosto 1999.

Sospensione dalla carica di un deputato all'assemblea regionale siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, comma 4-*bis* e 4-*ter,* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista la sentenza della corte d'appello di Catania emessa il 23 giugno 1998 dalla quale risulta che il sig. Giovanni Barbagallo, deputato all'assemblea regionale siciliana, è stato dichiarato colpevole del reato di corruzione aggravata di cui agli articoli 319 e 319-*bis* del codice penale, e condannato a tre anni di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno;

Vista la comunicazione in data 29 giugno 1998, n. 5RIS/2A2 del commissario dello Stato nella regione siciliana;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di deputato regionale del sig. Giovanni Barbagallo;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1999 con il quale è stata dichiarata la sospensione del predetto dalla carica;

Vista l'ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, sezione I, 5 maggio 1999, con la quale, su ricorso dell'interessato, è stata sospesa l'efficacia del decreto del 25 febbraio 1999;

Considerato che la sospensione degli effetti del precedente decreto reintegra il Governo dello Stato nel potere-dovere di provvedere a norma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo il doveroso rispetto delle indicazioni desumibili dalla motivazione dell'ordinanza cautelare in ordine ai vizi del decreto impugnato, e salvo il diritto dell'amministrazione di continuare a sostenere in ogni grado di giudizio, cautelare e di merito, la legittimità del decreto del 25 febbraio 1999, senza che la emanazione di un nuovo provvedimento venga interpretata come definitivo ritiro del precedente;

Considerato che le originarie incertezze circa la sussistenza, nella fattispecie, dei presupposti vincolanti della sospensione dalla carica, sono state fugate dalla sopravvenuta pubblicazione della motivazione della sentenza della corte d'appello di Catania, dalla quale si desume che la corte si è posta, risolvendolo positivamente, il problema se l'imputazione del reato di corruzione aggravata di cui agli articoli 319 e 319-*bis* del codice penale, disattesa dal giudice di primo grado, facesse parte della materia devoluta al giudice di secondo grado per effetto dell'appello della pubblica accusa;

Considerato che, avendo la corte d'appello esplicitamente pronunciato sul punto con apposita motivazione, cade l'ipotesi che la sentenza possa essere considerata abnorme residuando solo la diversa ipotesi di un errore di giudizio che non può essere sindacato in questa sede ma solo con i mezzi ordinari d'impugnazione;

Considerato che il sistema dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, espressamente recepisce la possibilità che la sospensione di diritto dalla carica consegua ad una sentenza soggetta ad impugnazione e come tale suscettibile di essere, al definitivo, cassata per vizi di legittimità, sicché l'eventualità che in una sentenza di secondo grado siano ravvisabili vizi non esclude che, nelle more dell'ulteriore giudizio, l'autorità governativa possa e debba adottare i provvedimenti conseguenziali previsti dalla legge;

Considerato che la sopravvenuta pubblicazione della motivazione della sentenza d'appello, facendo cadere l'ipotesi della abnormità della sentenza stessa, comporta altresì che il quesito di massima, rivolto in proposito al Consiglio di Stato, non ha più interesse attuale nella fattispecie, sicché dall'acquisizione di tale parere si può prescindere, tenuto anche conto che il carattere strettamente vincolato del provvedimento non giustificherebbe ulteriori ritardi nella sua emanazione;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Giovanni Barbagallo è sospeso dalla carica di deputato all'assemblea regionale siciliana.

Roma, 30 agosto 1999

Il Presidente: D'ALEMA

99A7635

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 agosto 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Massa Carrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 lugio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998, con il quale i direttori regionali delle entrare sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 406/99 del 13 agosto 1999 con la quale la procura generale della Repubblica di Genova ha comunicato la chiusura dell'ufficio provinciale ACI di Massa Carrara per intervento tecnico sul sistema informatico nel giorno 26 luglio 1999;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Massa Carrara è accertato nel giorno 26 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 25 agosto 1999

Il direttore regionale: FIORENZA

99A7576

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 agosto 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° marzo 1999 e scadenza 1° marzo 2006, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 agosto 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 37.275 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 marzo, 23 aprile, 25 maggio, 25 giugno, 27 luglio 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° marzo 1999 e scadenza 1° marzo 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godi-

mento 1° marzo 1999 e scadenza 1° marzo 2006, fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 marzo 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 marzo 1999.

La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, di scadenza 1° settembre 1999, non verrà corrisposta dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, sarà già scaduta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 10 del citato decreto ministeriale del 26 marzo 1999, entro le ore 13 del giorno 30 agosto 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 26 marzo 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 agosto 1999 con le modalità indicate nell'art. 15 del citato decreto del 26 marzo 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della undicesima franche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del decreto ministeriale del 26 marzo 1999. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 10 del decreto ministeriale del 26 marzo 1999 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° settembre 1999, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° settembre 1999.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al

capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione.

Art. 5

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 2000 al 2006, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1999

Il Ministro: AMATO

99A7577

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 2 agosto 1999.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Eleonora de Fonseca Pimentel, nel II centenario della morte.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, con il quale è stato autorizzzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1999 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli commemorativi di Eleonora de Fonseca Pimentel, nel II centenario della morte;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1999, un francobollo commemorativo di Eleonora de Fonseca Pimentel, nel II centenario della morte, nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66».

La vignetta riproduce in primo piano, a sinistra, un ritratto di Eleonora de Fonseca Pimentel, scrittrice e patriota italiana condannata a morte nel 1799 per aver aderito alle idee della rivoluzione francese e alla rivolta di Napoli contro i Borboni; a destra, sullo sfondo, è raffigurato Castel Sant'Elmo in Napoli, dove ebbe inizio la rivolta del popolo napoletano. Completano il francobollo la leggenda «1752-1799 ELEONORA DE FONSECA PIMENTEL», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1999

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

99A7565

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 luglio 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Viste le determinazioni assunte e comunicate dalla divisione V/3 della Direzione generale della cooperazione;

Vista l'inattività delle società cooperative edilizie appresso indicate, ritenendo che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Altair - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Alberto Moroni in data 1° febbraio 1989, repertorio n. 32778, registro società n. 356/90, tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5015;

2) società cooperativa edilizia «Biancofiore - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castellabate costituita per rogito notar Antonia Angrisani in data 8 febbraio 1990, repertorio n. 16993, registro società n. 1925, tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 5105;

3) società cooperativa edilizia «So.Co.Vi.Tur. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Vincenzo Sisto in data 21 ottobre 1977, repertorio n. 8796, registro società n. 449/77, tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2160.

Salerno, 5 luglio 1999

Il direttore: GAROFALO

99A7526

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° settembre 1999.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fidia, in Abano Terme.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 11 gennaio 1994 con il quale la S.p.a. Fidia, con sede in Abano Terme, via Ponte della Fabbrica, 3/A, è posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il prof. Riccardo Gallo;

Visto il decreto in data 2 giugno 1998 con il quale è stata autorizzata la presentazione al competente tribunale della proposta di concordato avanzata dalla S.p.a. Fidia, ai sensi dell'art. 214 della legge fallimentare;

Vista la sentenza in data 11 febbraio 1999, depositata in data 17 febbraio 1999 e passata in giudicato il 12 giugno 1999, con la quale la corte di appello di Venezia ha approvato il concordato proposto ai sensi dell'articolo 214 L.F. per la società predetta;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto necessario, essendo ormai definito l'iter procedimentale prescritto dall'art. 214 della legge fallimentare, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 ultimo comma della citata legge 3 aprile 1979, n. 95;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. Fidia, con sede legale in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui quotidiani «Il Sole 24 Ore» e «La Stampa».

Roma, 1° settembre 1999

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività: VISCONTI

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

99A7615

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 11 agosto 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il proprio decreto 24 marzo 1993, n. 142, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1993, con cui è stato emanato lo statuto generale dell'Università degli studi di Bologna e successive modificazioni

Visto in particolare l'art. 11, comma 3, del medesimo che individua l'organo preposto alla revisione dello statuto nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta;

Vista la deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riuniti in seduta congiunta il 15 aprile 1999 con cui sono state approvate a maggioranza assoluta dei componenti modifiche all'art. 34 dello stesso statuto;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 agosto 1999, prot. n. 1103, da cui risulta che le modifiche citate sono esenti da rilievi sia di merito che di legittimità;

Ritenuto che si sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione della modifica di cui si è detto;

Quant'altro visto e considerato;

Decreta:

Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto generale dell'Università degli studi di Bologna:

Articolo 34 - Rettore

La lettera *b)* del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«*b)* ai ricercatori confermati;»;

Nello stesso comma è inserita la seguente lettera *c)*:

«*c)* ai rappresentanti degli studenti negli organi d'Ateneo di cui all'art. 33.».

Il presente decreto è inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bologna, 11 agosto 1999

Il rettore: ROVERSI MONACO

99A7517

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 20 agosto 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente della Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 22 aprile 1999, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle riunioni del 28 giugno 1999 e 29 giugno 1999, con la quale il consiglio della facoltà di scienze della formazione ha proposto la modifica del vigente statuto concernente l'adeguamento dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze dell'educazione al decreto ministeriale 26 febbraio 1999;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;

Veduto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999 «Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 15 marzo 1999;

Veduto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2079 del 5 agosto 1997;

Veduto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, al capo III - Sezione V - «Norme speciali per la facoltà di scienze della formazione», relativamente all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze dell'educazione, è modificato come segue:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

(Omissis).

Denominazione settori attuali

—

TABELLA 1
Insegnamenti del biennio propedeutico

a) Insegnamenti di area pedagogica:
(Omissis)
didattica generale M09C
storia della pedagogia M09B
storia della scuola e delle istituzioni educative M09B
(Omissis)

TABELLA 2
Insegnamenti del secondo biennio

Indirizzo «Insegnanti di scienze dell'educazione»
a) Insegnamenti di area pedagogica:
educazione comparata M09B
didattica generale M09C
(Omissis)
tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento M09C
pedagogia speciale M09E
(Omissis)
storia della pedagogia M09B
(Omissis)

TABELLA 3
Insegnamenti del secondo biennio

Indirizzo «Educatori professionali»
a) Insegnamenti di area pedagogica:
(Omissis)
pedagogia della marginalità e della devianza minorile M09E
educazione comparata M09B
metodologia e tecnica del lavoro di gruppo M09C
pedagogia speciale M09E
(Omissis)
tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento M09C
metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione M09C
(Omissis)
h) Insegnamenti riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:
letteratura per l'infanzia M09D
(Omissis)
letteratura russa contemporanea L21B
(Omissis)
i) Insegnamenti relativi allo studio dell'ambiente e del territorio:
(Omissis)
educazione ambientale M09C

TABELLA 4
Insegnamenti del secondo biennio

Indirizzo «Esperti nei processi di formazione»
a) Insegnamenti di area pedagogica
(Omissis)
educazione comparata M09B
didattida generale M09C
(Omissis)
metodologia e tecnica del lavoro di gruppo M09C
tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento M09C
(Omissis)
f) Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:
(Omissis)
tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento M09C
(Omissis)

Nuova denominazione / nuovo settore

—

TABELLA 1
Insegnamenti del biennio propedeutico

a) Insegnamenti di area pedagogica:
(Omissis)
didattica generale M09W
storia della pedagogia M09Y
storia della scuola e delle istituzioni educative M09Y
(Omissis)

TABELLA 2
Insegnamenti del secondo biennio

Indirizzo «Insegnanti di scienze dell'educazione»
a) Insegnamenti di area pedagogica:
educazione comparata M09Y
didattica generale M09W
(Omissis)
tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento M09W
pedagogia speciale M09W
(Omissis)
storia della pedagogia M09Y
(Omissis)

TABELLA 3
Insegnamenti del secondo biennio

Indirizzo «Educatori professionali»
a) Insegnamenti di area pedagogica:
(Omissis)
pedagogia della marginalità e della devianza minorile M09W
educazione comparata M09Y
metodologia e tecnica del lavoro di gruppo M09W
pedagogia speciale M09W
(Omissis)
tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento M09W
metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione M09W
(Omissis)
h) Insegnamenti riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme della cultura:
letteratura per l'infanzia M09Y
(Omissis)
letteratura russa contemporanea L21Y
(Omissis)
i) Insegnamenti relativi allo studio dell'ambiente e del territorio:
(Omissis)
educazione ambientale M09W

TABELLA 4
Insegnamenti del secondo biennio

Indirizzo «Esperti nei processi di formazione»
a) Insegnamenti di area pedagogica
(Omissis)
educazione comparata M09Y
didattica generale M09W
(Omissis)
metodologia e tecnica del lavoro di gruppo M09W
tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento M09W
(Omissis)
f) Insegnamenti riguardanti problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:
(Omissis)
tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento M09W
(Omissis)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 20 agosto 1999

Il rettore: BO

99A7548

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 28 luglio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale n. 196-0072 del 30 dicembre 1996, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (senato accademico del 18 maggio 1999, consiglio di amministrazione del 24 maggio 1999);

Decreta:

Gli articoli 15, 20 e 26 e la tabella I dello statuto dell'Università degli studi dell'Aquila sono modificati come segue:

Art. 15

Strutture di Ateneo di servizio e di supporto

1. Costituiscono strutture di Ateneo di servizio e di supporto:

a) le biblioteche di facoltà;

b) i centri di servizio di facoltà;

c) i centri di servizio di Ateneo;

d) i centri interdipartimentali di servizio;

e) l'orto botanico universitario;

L'UAQ può inoltre disporre l'attivazione di musei universitari e di altre strutture in settori di specifico interesse dell'Ateneo; le risorse necessarie e gli oneri di gestione sono a carico delle strutture didattiche e scientifiche interessate, secondo modalità disciplinate dal regolamento di Ateneo.

2. Le strutture indicate nel comma precedente sono dotate di autonomia di spesa.

3. L'istituzione delle strutture di servizio o di supporto è deliberata dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

4. Le biblioteche di facoltà hanno il compito di sviluppare ed organizzare l'acquisizione, la conservazione e l'utilizzazione del patrimonio librario, documentale e multimediale di interesse per la facoltà di appartenenza, nonché di promuovere e realizzare la diffusione dell'informazione bibliografica. Le biblioteche di facoltà sono strutture permanenti, dotate di risorse di personale, finanziarie, gestionali e di spazi assegnati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

Il consiglio di facoltà delibera il regolamento della biblioteca; stabilisce inoltre le linee di indirizzo ed i criteri generali di funzionamento nonché di valutazione del servizio, avvalendosi della propria commissione.

La commissione biblioteca di facoltà è costituita in accordo alle disposizioni del regolamento di Ateneo delle biblioteche e comprende:

a) rappresentanti delle strutture didattiche e scientifiche;

b) rappresentanti degli studenti;

c) il responsabile della biblioteca;

d) rappresentanti del personale delle biblioteche.

Il presidente della commissione biblioteca di facoltà è eletto tra e dai componenti della commissione stessa.

La commissione di Ateneo delle biblioteche è costituita in accordo al regolamento di Ateneo delle biblioteche, approvato dal senato accademico, e comprende:

a) i presidenti delle commissioni biblioteca di facoltà;

b) i responsabili delle biblioteche;

c) rappresentanti degli studenti.

5. I centri di servizio di facoltà sono diretti dai presidi e svolgono compiti di supporto all'attività didattica e culturale della facoltà e ne curano la gestione amministrativa. Sono strutture dotate di risorse proprie di spazi, personale, finanziari e gestionali. Il relativo regolamento di funzionamento è deliberato dal consiglio di facoltà.

6. I centri di servizio di Ateneo sono strutture che svolgono attività destinate a tutta l'UAQ, nei vari ambiti didattici, scientifici ed amministrativi. Sono strutture dotate di personale e spazi propri, il cui regolamento di funzionamento è deliberato dal senato accademico in accordo ai principi generali fissati nel regolamento di Ateneo. I centri di servizio di Ateneo possono articolarsi in sedi decentrate.

7. Per la gestione di complessi apparati scientifici e di strutture di supporto di uso comune a più ambiti scientifici, allo scopo di razionalizzare il loro impiego, l'UAQ può istituire centri interdipartimentali di servizio, su proposta dei dipartimenti interessati. Il regolamento di funzionamento di tali centri è deliberato al loro interno, in accordo ai principi generali fissati nel regolamento di Ateneo. Le risorse, gli spazi ed il personale necessari ai centri interdipartimentali di servizio sono forniti dalle strutture scientifiche interessate, nonché dagli utili ricavati da eventuali servizi prestati dai centri per enti esterni all'Ateneo; eventuali deroghe sono deliberate dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. A condizione che i centri vengano gestiti da uno dei dipartimenti interessati, essi possono essere dotati di autonomia finanziaria. I centri interdipartimentali di servizio hanno una durata limitata e sono rinnovabili.

8. L'orto botanico universitario, con annesso il giardino alpino di Campo Imperatore, cura la manutenzione del patrimonio vegetale in esso raccolto e ne promuove lo sviluppo ai fini della didattica e della ricerca, mettendo a disposizione della comunità scientifica all'interno ed al di fuori della struttura universitaria i risultati di conoscenza di base ed applicata derivanti dalle sperimentazioni in esso svolte. L'orto botanico universitario è dotato di personale e spazi propri ed è

diretto da un professore di ruolo dell'UAQ. Il regolamento di funzionamento è deliberato al suo interno, in accordo ai principi generali fissati nel regolamento di Ateneo. Le risorse necessarie al funzionamento dell'orto botanico sono fornite, oltre che dall'UAQ, da altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti e convenzioni.

Art. 20.

Il senato accademico

1. Il senato accademico è l'organo di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo di tutte le attività dell'Ateneo.

In particolare il senato accademico:

a) programma l'attività di formazione e di ricerca e le linee di sviluppo dell'Ateneo;

b) assegna i professori ed i ricercatori alle facoltà e formula le proposte per la definizione delle piante organiche e per la ripartizione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario tra le strutture dell'Ateneo;

c) esprime parere obbligatorio sulla assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dell'Ateneo;

d) sentito il nucleo di valutazione di Ateneo, verifica l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; unitamente al consiglio di amministrazione, esamina le risultanze delle attività gestionali-amministrative;

e) delibera l'istituzione e la disattivazione di dipartimenti e di centri interdipartimentali di servizio e le modifiche alla situazione dipartimentale, sentito il consiglio di amministrazione;

f) delibera le afferenze di professori e ricercatori ai dipartimenti;

g) delibera l'istituzione e la disattivazione di strutture didattiche, sentito il consiglio di amministrazione;

h) delibera l'istituzione di nuove strutture di servizio e di supporto dell'Ateneo, sentito il consiglio di amministrazione;

i) determina gli indirizzi di cui il consiglio di amministrazione dovrà tener conto per la formulazione del bilancio di previsione, in relazione all'attività di formazione e di ricerca ed alle linee di sviluppo dell'Ateneo, ed esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione;

l) fornisce al consiglio di amministrazione parere obbligatorio sull'ammontare delle tasse e dei contributi studenteschi;

m) delibera il regolamento di Ateneo ed il regolamento didattico di Ateneo;

n) delibera il regolamento di funzionamento dei centri di servizio di Ateneo;

o) delibera le modifiche di statuto, sentito il consiglio di amministrazione;

p) delibera le modifiche ai regolamenti di Ateneo di sua competenza;

q) programma lo sviluppo edilizio e la destinazione degli spazi e delle risorse edilizie alle strutture didattiche, scientifiche e gestionali-amministrative dell'Ateneo;

r) esprime parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

s) esprime parere obbligatorio sulle relazioni che il rettore a termine di legge inoltra al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

t) propone la partecipazione a strutture esterne all'Ateneo per attività di ricerca e di servizio;

u) valuta i pareri obbligatori e le proposte del consiglio studentesco per gli argomenti previsti nel successivo art. 22. Il presidente del consiglio studentesco ha diritto a partecipare ai lavori del senato accademico con funzione consultiva sugli argomenti di cui ai punti *b), d)* ed *e),* e con funzioni deliberanti per i punti *a*), *c*) ed *i*) del predetto art. 22;

v) definisce la composizione del Comitato permanente per i rapporti con il territorio, di cui al secondo comma dell'art. 7;

z) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento di Ateneo.

3. Il senato accademico è costituito da:

a) il rettore, che lo presiede;

b) il pro rettore, senza diritto di voto;

c) il direttore amministrativo, con funzioni consultive e di segreteria;

d) i presidi di facoltà;

e) direttori di dipartimento, in numero pari ai presidi, eletti dai professori di ruolo e dai ricercatori confermati afferenti ai dipartimenti, in base ad accorpamenti culturalmente affini di dipartimenti o loro sezioni, definiti dal senato accademico su proposta del collegio dei direttori di dipartimento;

f) quattro professori di ruolo eletti dai professori di ruolo e dai ricercatori confermati dell'UAQ.

Il mandato di cui al punto *f)* ha durata triennale, comunque coincide con quello del rettore e non può essere ricoperto più di due volte consecutive. La carica non è compatibile con la posizione di professore a tempo definito e con quella di membro del consiglio di amministrazione.

Le norme per l'elezione dei membri di cui ai punti *e)* ed *f)* sono fissate nel regolamento di Ateneo.

Art. 26.

Il direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, nonché di verifica e controllo dell'attività dei dirigenti.

2. Spetta inoltre al direttore amministrativo, ai sensi degli articoli 16, 17 e 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

a) stipulare i contratti dell'Università e sottoscrivere le convenzioni non comprese tra quelle attribuite al rettore;

b) determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformità alle direttive impartite dal consiglio di amministrazione, nonché gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo ed assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi compresi gli impegni di spesa come specificato dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il direttore amministrativo è nominato dal rettore, sentito il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, nella figura di un dirigente dell'UAQ o di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.

L'incarico ha durata biennale ed è rinnovabile.

4. La revoca dell'incarico di direttore amministrativo, per gravi irregolarità o per inefficienza nell'azione amministrativa, è disposta con atto motivato dal rettore, sentito il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, previa contestazione all'interessato.

5. Il rettore designa, su proposta del direttore amministrativo, sentito il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, tra i dirigenti dell'Ateneo un sostituto del direttore amministrativo, che ne fa le veci ad ogni effetto in caso di assenza od impedimento per giustificati motivi.

6. Al direttore amministrativo può essere riconosciuta un'indennità di funzione a carico del bilancio dell'Ateneo, determinata dal consiglio di amministrazione.

TABELLA I - *Facoltà e corsi di studio istituiti presso l'Università dell'Aquila, all'atto della promulgazione del presente statuto.*

Facoltà di economia:

corso di laurea in economia e commercio;

corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici.

Facoltà di ingegneria:

corso di laurea in ingegneria chimica;

corso di laurea in ingegneria civile;

corso di laurea in ingegneria edile;

corso di laurea in ingegneria elettrica;

corso di laurea in ingegneria elettronica;

corso di laurea in ingegneria meccanica;

corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio;

corso di diploma in ingegneria dell'ambiente e delle risorse;

corso di diploma in ingegneria chimica;

corso di diploma in ingegneria delle infrastrutture;

corso di diploma in ingegneria elettrica;

corso di diploma in ingegneria elettronica;

corso di diploma in ingegneria meccanica.

Facoltà di lettere e filosofia:

corso di laurea in lettere (indirizzo classico e indirizzo moderno);

corso di laurea in filosofia;

corso di laurea in lingue e letterature straniere.

Facoltà di medicina e chirurgia:

corso di laurea in medicina e chirurgia;

corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

corso di diploma per dietista;

corso di diploma per fisioterapista;

corso di diploma per igienista dentale;

corso di diploma per infermiere;

corso di diploma per logopedista;

corso di diploma per ortottista assistente di oftalmologia;

corso di diploma per ostetrica/o;

corso di diploma in riabilitazione psichiatrica e psicosociale;

corso di diploma in servizio sociale;

corso di diploma per tecnico audiometrista;

corso di diploma per tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Scuole dirette a fini speciali per:

dirigenti e docenti di scienze infermieristiche;

strumentisti di sala operatoria;

tecnici di anestesia e rianimazione;

tecnici in biotecnologie;

tecnici cosmetici;

tecnici di igiene ambientale e del lavoro.

Scuole di specializzazione:

allergologia ed immunologia clinica;

anestesia e rianimazione;

audiologia;

cardiologia;

chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica;

chirurgia generale;

chirurgia maxillo-facciale;

chirurgia vascolare;

dermatologia e venereologia;

endocrinologia e malattie del ricambio;

farmacologia;

gastroenterologia ed endoscopia digestiva;

geriatria;

ginecologia ed ostetricia;

igiene e medicina preventiva;

medicina del lavoro;
medicina dello sport;
medicina interna;
neurologia;
oftalmologia;
oncologia;
otorinolaringoiatria;
patologia clinica;
pediatria;
psichiatria;
radiologia;
statistica sanitaria;
urologia.

Facoltà di scienze della formazione:
corso di laurea in scienze dell'educazione.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
corso di laurea in fisica;
corso di laurea in informatica;
corso di laurea in matematica;
corso di laurea in scienze ambientali;
corso di laurea in scienze biologiche;
corso di diploma in biotecnologie agro-industriali;
corso di diploma in chimica;
corso di diploma in informatica;
corso di diploma in matematica;
corso di diploma in scienza dei materiali.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 28 luglio 1999

Il rettore: BIGNARDI

99A7532

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 27 agosto 1999, n. **146.**

Criteri direttivi per l'applicazione dell'art. 5 della legge n. 352/1997. Contributi in conto interessi per interventi di restauro, conservazione e manutenzione di beni immobili sottoposti alle disposizioni della legge n. 1089/1939.

Alle Soprintendenze per i beni ambientali e architettonici

Ai fini della applicazione della norma in oggetto si ritiene utile indicare i seguenti criteri direttivi ai quali le SS.LL. vorranno attenersi.

Come è noto, l'art. 5 della legge n. 352 del 1997 ha integrato l'art. 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, che si occupa dei beni culturali non statali, prevedendo la possibilità di erogare contributi dello Stato in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori degli immobili sottoposti alle disposizioni della legge n. 1089/1939, in occasione di interventi di conservazione e manutenzione approvati dalle competenti Soprintendenze.

La legge prevede, inoltre, che gli immobili di proprietà privata interessati dai predetti contributi siano resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate da apposite convenzioni tra questo Ministero ed i proprietari, o, previo assenso di questi, i possessori o i detentori di beni. In relazione alla tipologia degli interventi, nonché al valore storico artistico degli immobili e dei beni in essi esistenti, le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico.

Dopo aver previsto che i contributi in conto interessi sono cumulabili con quelli in conto capitale, già disciplinati dalla legge n. 1552 del 1961, la norma in esame demanda ad un decreto ministeriale il compito di stabilire i criteri per la erogazione dei medesimi contributi.

Con provvedimento del 24 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 ottobre 1998, n. 242, sono stati fissati i criteri suddetti.

Il decreto prevede che gli interessati debbano far pervenire entro il 31 ottobre di ciascun anno alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici competente per territorio e alla banca mutuante, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la domanda di contribuo, redatta in carta da bollo, che contenga l'indicazione delle generalità, della residenza, il codice fiscale e la firma del richiedente.

Alla domanda devono essere allegati:

1) la copia del provvedimento di approvazione del progetto degli interventi che si intendono realizzare emesso ai sensi dell'art. 18 della legge n. 1089 del 1939;

2) il preventivo di spesa;

3) la relazione storico-artistica e la relazione tecnica sugli interventi;

4) la copia del «decreto di vincolo» o della «declaratoria» emessi ai sensi della legge n. 1089 del 1939, concernente l'immobile su cui si interviene;

5) la copia del contratto di mutuo con allegato il relativo piano di ammortamento o la copia della delibera di finanziamento della banca.

La Soprintendenza, entro trenta giorni dalla data di arrivo, trasmette la domanda, di cui all'art. 5, legge n. 352/1997 a questo Ufficio centrale, dopo aver esaminato la richiesta, aver approvato il preventivo di spesa, vistato la relazione storico artistica, aver individuato le spese ammissibili a contributo ed espresso il proprio parere sulla concessione del contributo.

Questo Ufficio centrale predispone, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, l'elenco degli interventi ammessi a contributo nell'ambito delle risorse disponibili e comunica l'accoglimento dell'istanza all'interessato e alla banca. Le domande che per ragioni d'ordine finanziario non vengono inserite nel piano di contributi dell'anno di riferimento, mantengono l'ordine di priorità acquisito ai fini della predisposizione degli elenchi successivi.

Dopo il perfezionamento del contratto di mutuo questo Ufficio centrale autorizza l'erogazione del contributo. Il pagamento dei contributi è delegato ai competenti Soprintendenti ai quali verranno accreditati i necessari fondi. Qualora il mutuo sia di tasso variabile il contributo è calcolato sviluppando il piano di ammortamento al tasso fisso previsto per la prima rata. Qualora le rate successive di contributo superino gli interessi corrisposti dal beneficiario, l'amministrazione provvederà alla relativa diminuzione.

Il contributo dello Stato è corrisposto direttamente alla banca fino all'importo degli interessi stessi ed è erogato in rate semestrali costanti alle scadenze previste dal piano di ammortamento.

La banca deve far pervenire alla Soprintendenza competente l'unito modulo (Allegato *A*) debitamente sottoscritto con l'indicazione della modalità da essa prescelta ai fini del versamento del contributo.

La Soprintendenza competente è tenuta a vigilare sulla esecuzione degli interventi ed in particolare sul rispetto dei tempi programmati riferendo a questo Ufficio centrale per gli eventuali provvedimenti di sospensione, riduzione o revoca del contributo.

Il cronoprogramma dei lavori può essere adeguato per particolari motivate esigenze previa approvazione del Soprintendente.

Il beneficiario è tenuto a comunicare all'amministrazione ogni modifica del contratto di mutuo entro cinque giorni dalla data di sottoscrizione delle nuove condizioni e l'amministrazione provvede a verificare la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo.

Qualora il contratto di mutuo venga risolto il contributo dello Stato è revocato.

Il direttore generale
dell'Ufficio centrale per i beni archeologici
architettonici artistici e storici
SERIO

ALLEGATO *A*

Al Ministero per i beni e le attività culturali - ROMA

OGGETTO: Modalità di erogazione di contributi in conto interesse per interventi di restauro, conservazione e manutenzioni di beni immobili sottoposti alle disposizioni della legge n. 1089 del 1939.

Ai fini del pagamento del contributo lo Stato dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, come integrato dall'art. 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, in favore di ....
la Banca .... comunica di aver prescelto la seguente modalità di erogazione:

a) mediante versamento su conto corrente bancario n. .... intestato al mutuario aperto lo stesso istituto di credito;

b) mediante versamento su conto corrente della banca n. .... che imputa la somma ricevuta a riduzione degli interessi sulla rata del mutuo dovuti dal beneficiario.

Roma, lì ....

L'Istituto di credito
....

99A7566

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 settembre 1999

Dollaro USA	1,0682
Yen giapponese	117,32
Dracma greca	326,45
Corona danese	7,4396
Corona svedese	8,7165
Sterlina	0,66340
Corona norvegese	8,3395
Corona ceca	36,697
Lira cipriota	0,57894
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,85
Zloty polacco	4,3053
Tallero sloveno	196,5236
Franco svizzero	1,5969
Dollaro canadese	1,5988
Dollaro australiano	1,6556
Dollaro neozelandese	2,0612
Rand sudafricano	6,4391

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A7670

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Dobbiaco, Piacenza, Portovenere, Vestone, Sirtori e Barzanò.

Con decreto interministeriale n. 957 datato 21 luglio 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato ex Casermetta «Corno di Fana», (Rifugio Bonn), sito nel comune di Dobbiaco (Bolzano) e riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita tavolare n. 338/II foglio di mappa n. 5, particella fondiaria 4628/2 della superficie di mq 249 e particella edificabile 394 della superficie di mq 111.

Con decreto interministeriale n. 987 in data 6 agosto 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo difesa esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Aree in fregio al binario militare», sito nel comune di Piacenza, via IV Novembre (da viale Patrioti a piazzale Genova), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 3560, foglio 69, mappali 1611-1609, foglio 70, mappale 2175 e foglio 41, mappale 596 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 11.090.

Con decreto interministeriale n. 960 datato 21 luglio 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale, sito in località Camerà del comune di Portovenere (La Spezia) e riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 239, foglio 9, mappale 44 per una superficie di mq 160.

Con decreto interministeriale n. 984 in data 4 agosto 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare, ramo difesa esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex poligono di tiro a segno» di Vestone (Brescia), riportato nel catasto del comune censuario di Vestone alla partita 450, foglio 12, mappali 1704, 951, 1679, 1713, 954, 1703, 1702, 1712, 952 del N.C.T. ed alla partita 440, foglio 17, mappale 2647 del N.C.T. ed alla partita 573, foglio 12, mappale 1680 per una superficie complessiva di mq 9.460.

Con decreto interministeriale n. 982 in data 2 agosto 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare, ramo difesa esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'ex Poligono di T.S.N. sito in località «Bersaglio» facente parte dei comuni di Sirtori e Barzanò (Como), riportato nel catasto del comune censuario di Sirtori alla partita n. 165, foglio 3, particella 205 del N.C.T. ed alla partita n. 11, foglio 3, particella 683 del N.C.E.U. e in quello di Barzanò alla partita n. 1026, foglio 1/d, particella 1065 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 6.970.

99A7520

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Approvazione dello statuto della fondazione Teatro comunale di Bologna

Con decreto 3 agosto 1999 del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stato approvato, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, lo statuto della fondazione Teatro comunale di Bologna derivante dalla trasformazione dell'ente autonomo teatro comunale di Bologna, composto da diciassette articoli e redatto per atto pubblico.

99A7549

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione della ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Edilter, in Bologna.

Con decreto ministeriale n. 26484 del 16 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1° ottobre 1997 è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° ottobre 1997 con effetto dal 29 gennaio 1996 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Edilter, con sede in Bologna e unità e uffici di Bologna, Messina, Napoli e Roma, per il periodo dal 29 luglio 1996 al 15 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1996 con decorrenza 29 gennaio 1996.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvèdere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

99A7567

Approvazione della proroga complessa del programma di ristrutturazione aziendale relativa alla S.r.l. Falck Siderservizi - Gruppo Falck, in Sesto S. Giovanni.

Con decreto ministeriale n. 26413 del 2 giugno 1999, è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, della ditta: S.r.l. Falck Siderservizi - Gruppo Falck, sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di Sesto S. Giovanni (Milano).

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7550

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 26443 del 9 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 giugno 1998, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie industriali Ricciardi, con sede in Corsico (Milano) e unità di Castel Maggiore (Bologna), per un massimo di centoventi dipendenti compresi dodici lavoratori in C.F.L. per il periodo dal 1° novembre 1997 al 30 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 14 novembre 1997 con decorrenza 1° novembre 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 giugno 1998, n. 24680 limitatamente all'art. 2.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26444 del 9 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 giugno 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.P.I., con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), unità di Sesto Fiorentino (Firenze), per un massimo di 25 dipendenti per il periodo dal 7 settembre 1998 al 6 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1998 con decorrenza 7 novembre 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 febbraio 1999, n. 25775.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26449 del 9 giugno 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emmepi di Modesto e Pino, con sede in Terrasini (Palermo) e unità di Terrasini (Palermo), per un massimo di 21 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 agosto 1998 al 4 febbraio 1999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 5 febbraio 1999 al 4 agosto 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26448 del 9 giugno 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Eraclex di Ranieri Giuseppe, con sede in Modugno (Bari) e unità di Mestre (Venezia), per un massimo di 5 dipendenti e Modugno (Bari), per un massimo di 134 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 febbraio 1999 al 14 agosto 1999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 15 agosto 1999 al 14 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26445 del 9 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 giugno 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Feralpi Siderurgica, con sede legale in Brescia e unità in Lonato (Brescia), per un massimo di 60 dipendenti per il periodo dal 30 novembre 1998 all'11 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1998 con decorrenza 12 ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26478 del 16 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 giugno 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OP. Computers, con sede in Scarmagno (Torino) e unità di Firenze per un massimo di 14 dipendenti, Milano per un massimo di 4 dipendenti e Scarmagno (Torino), per un massimo di 431 dipendenti, per il periodo dall'8 giugno 1998 al 7 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 7 novembre 1998 con decorrenza 8 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26479 del 16 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 giugno 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.A. Solvay Italia dal 1° maggio 1999, Solvay Chimica Italia S.p.a., con sede in Rosignano (Livorno) e unità di Ferrara per un massimo di 134 dipendenti, per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 1999 con decorrenza 4 gennaio 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 aprile 1999, n. 26008.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26493 del 16 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 giugno 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Demag Italimpianti, con sede in via di Francia, 1 Genova e unità di Genova per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 1° giugno 1998 al 30 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1998 con decorrenza 1° giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26494 del 16 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 giugno 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macplast, con sede in Milano e unità di Nettuno (Roma), per un massimo di 26 dipendenti, per il periodo dal 16 febbraio 1998 al 15 agosto 1998.

Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1998 con decorrenza 16 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26495 del 16 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 giugno 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione sala riale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Graniti Sardegna e marmi, con sede in Olbia (Sassari) e unità di Olbia (Sassari), per un massimo di 7 dipendenti, per il periodo dal 10 giugno 1997 al 9 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1997 con decorrenza 10 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26496 del 16 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 giugno 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.C.E. - Impresa lavori costruzioni edilizie - Gruppo Impregilo, con sede in Roma e unità di Roma, per un massimo di 102 dipendenti, per il periodo dal 18 novembre 1997 al 17 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1997 con decorrenza 18 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26498 del 16 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 giugno 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Laboratorio B.P., con sede in Siderno (Reggio Calabria) e unità di Siderno (Reggio Calabria), per un massimo di 30 dipendenti, per il periodo dal 6 novembre 1985 al 5 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1995 con decorrenza 6 novembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26499 del 16 giugno 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 giugno 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità per i soli cantieri di Mestre (Venezia) e Soave (Verona) di cui all'allegato elenco, per un massimo di 32 dipendenti, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26501 del 16 giugno 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Juliacart, con sede in Concordia Sagittaria (Venezia) e unità di Concordia Sagittaria (Venezia), per un massimo di 103 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 marzo 1999 all'11 settembre 1999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 12 settembre 1999 all'11 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 26502 del 16 giugno 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Costruzioni generali C G.P., con sede in Milano e unità di Aosta, per un massimo di 1 dipendente, Milano, per un massimo di 15 dipendenti e Palermo, per un massimo di 39 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 gennaio 1999 al 13 luglio 1999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 14 luglio 1999 al 13 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

99A7551-99A7530

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 6 agosto 1999 i poteri conferiti al dott. Rocco Carmelo Cambrea commissario governativo della Soc. cooperativa edilizia «Neopolis», con sede in Villa San Giovanni (Reggio Calabria) sono stati prorogati per i sei mesi successivi alla data del decreto medesimo.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1999 i poteri conferiti al dott. Carlo Maione commissario governativo della Soc. cooperativa edilizia «Parva Domus», con sede in Lacco Ameno (Napoli) sono stati prorogati per i sei mesi successivi alla data del decreto medesimo.

99A7519

REGIONE LIGURIA

Autorizzazione alla S.I.V.A. S.r.l. all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale «Madonna della Guardia», in contenitori di vetro.

Con decreto dirigenziale n. 1616 del 21 luglio 1999, e stato consentito alla S.I.V.A. S.r.l. in aggiunta ai formati ed ai contenitori già autorizzati, l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua minerale prodotta nello stabilimento di Ceranesi (Genova), Salita Guardia, 201/A, in contenitori da 1 litro di vetro bianco con tappo a vite e da 0,75 litri di vetro semibianco con tappo a vite, prodotti dalla ditta vetrerie italiane Vetr.I. S.p.a.

99A7578

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65-66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Brescia è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: P01A - Economia politica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si fa presente che la presa di servizio del docente chiamato a ricoprire il posto sarà condizionata al reperimento dei fondi per il pagamento degli emolumenti dovuti.

99A7552

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65-66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per la disciplina sottospecificata alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare: F08E - Chirurgia vascolare.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria nel bilancio dell'Ateneo.

99A7553

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relativo al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, recante: «Istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 200 del 26 agosto 1999).

Nel titolo del decreto legislativo citato in epigrafe, riportato sia nel sommario, sotto la voce «Leggi ed altri atti normativi», sia alla pag. 4, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica *(INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano*», leggasi: «Istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica - *INAF, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*».

99A7616

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 508.000**
- semestrale .... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 416.000**
- semestrale .... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 115.500**
- semestrale .... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 107.000**
- semestrale .... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 273.000**
- semestrale .... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 106.000**
- semestrale .... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 267.000**
- semestrale .... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.097.000**
- semestrale .... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 982.000**
- semestrale .... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

L. 1.500
€ 0,77